

MODULO RICHIESTA RATEIZZAZIONE TRIBUTI COMUNALI

All'Ufficio tributi
del Comune di Seggiano (GR)

Il/La sottoscritto/a _____
Nato/a a _____ il _____
Residente a _____ Via _____ n. _____
Codice fiscale _____ tel. _____
e-mail _____ @ _____

(da compilare solo per le persone giuridiche)

in qualità di legale rappresentante della Ditta/Società/Associazione/altro

Ragione sociale _____
p.Iva/cod.fiscale _____ tel. _____
e-mail _____ @ _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art. 21 del Regolamento Generale delle Entrate tributarie del Comune di Seggiano, di rateizzare i seguenti documenti:

relativi ai seguenti tributi arretrati:

IMU/TASI TARI Altro _____

per un importo complessivo pari ad € _____ che può essere rateizzato come di seguito:

- da euro 100,01 a euro 500,00 cinque rate mensili;
- da euro 500,01 a euro 1.000,00 otto rate mensili;
- da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 quindici rate mensili;
- da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
- oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.

Il sottoscritto è consapevole che **in caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive**, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, **il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione** ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.

Una volta che è decaduta, la rateizzazione non può più essere concessa.

La rateizzazione comporterà l'applicazione degli **interessi**, previsti dall'art. 23 del regolamento generale delle entrate.

Seggiano _____

Firma

Estratto regolamento generale delle entrate del Comune di Seggiano

Art. 21 – Sospensione del pagamento e dilazione

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini di pagamento delle imposte e delle entrate patrimoniali possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, individuati con criteri precisati nella deliberazione medesima.
2. In caso di gravi calamità naturali, la sospensione o il differimento dei termini ordinari di versamento delle risorse di entrata può essere disposta con apposito provvedimento motivato adottato dal Sindaco.
3. Su richiesta del contribuente, può essere concessa, dal funzionario responsabile dell'entrata, la ripartizione del pagamento delle somme dovute, anche a titolo di sanzioni ed interessi, secondo un piano rateale predisposto dall'Ufficio. Nel caso di rateizzazioni su atti che prevedono l'istituto dell'acquiescenza, per aver diritto alla rateizzazione sull'importo ridotto delle sanzioni, la prima rata deve essere versata entro il termine per la proposizione del ricorso.
4. La dilazione di pagamento può arrivare ad un massimo di trentasei rate, secondo lo schema seguente:
 - fino a euro 100,00 nessuna rateizzazione;
 - da euro 100,01 a euro 500,00 cinque rate mensili;
 - da euro 500,01 a euro 1.000,00 otto rate mensili;
 - da euro 1.000,01 a euro 3.000,00 quindici rate mensili;
 - da euro 3.000,01 a euro 6.000,00 ventiquattro rate mensili;
 - oltre 6.000,01 trentasei rate mensili.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, nei termini indicati senza che sia stata fornita adeguata motivazione, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione ed al Comune è attribuita la facoltà di esigere il versamento immediato dell'intero importo non ancora pagato in un'unica soluzione.
Una volta che è decaduta, la rateizzazione non può più essere concessa.
6. Se l'importo oggetto di rateazione è superiore ad € 6.000,00, l'ufficio può richiedere, in casi di dubbia esigibilità, la costituzione di un deposito cauzionale, sotto forma di polizza fidejussoria o bancaria, rilasciati da primaria azienda di credito o di assicurazione, sulle somme in scadenza dopo la prima rata, che copra l'importo totale dovuto, comprensivo di sanzioni ed interessi, ed avente termine un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.
7. La fideiussione deve contenere clausola di pagamento entro trenta giorni a semplice richiesta del Comune, con l'esclusione del beneficio della preventiva escussione, e deve essere consegnata contestualmente alla sottoscrizione del provvedimento di rateizzazione.
8. In caso di impossibilità per il contribuente di ottenere il rilascio di garanzia a copertura della rateizzazione, la decisione in ordine alla possibilità di accordare comunque la dilazione di pagamento deve essere assunta dalla Giunta comunale, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni dell'accoglimento dell'istanza avanzata dal debitore.
9. La giunta comunale ha altresì la possibilità di accordare rateizzazioni per durate maggiori rispetto a quelle previste dal presente articolo, con apposito provvedimento, in cui vengano giustificate le ragioni della maggiore dilazione di pagamento accordata al debitore.
10. Le condizioni e le modalità di rateizzazione di cui sopra saranno applicate anche in caso di affidamento del carico all'agente della riscossione e dovranno essere comunicate allo stesso almeno trenta giorni prima della trasmissione del carico da riscuotere, applicando la disciplina delle regole di rateizzazione generalmente previste dall'articolo. 19 del Dpr 602/1973.